

Giunta della Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario Settore Sviluppo e Promozione Turismo - **Avviso pubblico per l'estensione di ulteriori lingue straniere alle guide turistiche.**

## **PREMESSA**

la Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1986 definisce i requisiti per l' esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l' accesso alle attività medesime.

La legge 135 del 29 marzo 2001 sulla riforma della legislazione nazionale del turismo prevede che “... le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).”

La legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, all'art. 31, comma 46, ha integrato le disposizioni della summenzionata legge regionale n. 11/86, inserendo un nuovo articolato che stabilisce quanto segue:

“1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere, inglese o francese o spagnolo per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge.

2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è rilasciato dal settore sviluppo e promozione turismo della Giunta regionale un documento di identificazione professionale con l'indicazione delle lingue straniere nelle quali sono abilitate.

3. Le modifiche all'esercizio di cui ai commi 1 e 2 diventano parte integrante della eventuale riforma della presente legge.”

## **FINALITÀ**

La finalità della previsione normativa contenuta nella legge regionale n. 1/2007 anzi richiamata consiste nel garantire l'innalzamento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi finalizzati all'accoglienza dei visitatori.

## **DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

I soggetti destinatari della summenzionata disposizione sono coloro che sono abilitati all'attività di professione turistica ai sensi della L.R. n. 11/86 e che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge regionale, della abilitazione ad altra professione turistica. Tali soggetti potranno esercitare la propria attività nelle ulteriori lingue straniere, francese, inglese o spagnolo in cui risultano abilitati.

## **MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ED ISTRUTTORIA**

Gli interessati, al fine di ottenere l'estensione dell'abilitazione in cui esercitano la professione nelle ulteriori lingue indicate dalla legge regionale n. 1/2007, devono presentare apposita istanza, in carta semplice, al competente Settore Sviluppo e Promozione Turismo, Centro Direzionale, Is. C5, V piano.

Detta istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa all'attività svolta;
- attestato dal quale risultino le abilitazioni nelle lingue straniere indicate dalla legge per le quali si

chiede l'annotazione sul tesserino rilasciato per l'esercizio della professione, od in alternativa relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del summenzionato D.P.R. 445/2000.

### **TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

L'ufficio competente provvederà, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, nel termine massimo di cui alla legge 241/90 e s.m.i., all'annotazione delle ulteriori lingue sul predetto tesserino.

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il sig. Antonio Caserta, indirizzo mail [a.caserta@maildip.regione.campania.it](mailto:a.caserta@maildip.regione.campania.it), settore Sviluppo e Promozione Turismo, Centro Direzionale Is. C5 V piano.

### **TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.